



COMUNE DI TRAVERSETOLO

Provincia di PARMA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 33 DEL 28/06/2021

Sessione Straordinaria – Seduta in prima convocazione

Oggetto: **REGOLAMENTO COMUNALE PER L' ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - TARI – APPROVAZIONE MODIFICHE (RELATORE ASSESSORE DOTT. LANZI)**

L'anno **duemilaventuno**, addì **ventotto** del mese di **Giugno** alle ore 21:00 in Traversetolo vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale **nei modi previsti dall'art.73 del D.L. 17/03/2020 n.18 (Semplificazioni in materia di organi collegiali)**.

Alla trattazione dell'argomento sono presenti:

			Presenti	Assenti
1	DALL'ORTO SIMONE	Consigliere	SI	
2	MANCONI ELISABETTA	Consigliere	SI	
3	FORNARI LUCA	Consigliere		SI
4	ZANETTINI ALBERTO	Consigliere		SI
5	FRIGGERI CRISTIANO	Presidente del Consiglio	SI	
6	BERTOLETTI MARCO	Consigliere	SI	
7	MONTAGNA ILARIA	Consigliere	SI	
8	QUINTAVALLA GIUSEPPE	Consigliere	SI	
9	CATTABIANI ANDREA	Consigliere	SI	
10	FERRARI YURI	Consigliere	SI	
11	PEDRETTI DOMENICO	Consigliere		SI
12	ZIVERI MICHELE	Consigliere	SI	
13	PEDRETTI GIAN DOMENICO	Consigliere	SI	

10

3

Sono presenti gli Assessori non Consiglieri: Mattioli Laura Estefania e Lanzi Michele
Assiste il Il Segretario Comunale dott. Adolfo Giuseppe Dino il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Sig. Cristiano Friggeri nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L' ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - TARI – APPROVAZIONE MODIFICHE (RELATORE ASSESSORE DOTT. LANZI)

(Nel corso della discussione dell'argomento, svolta in forma congiunta con gli altri argomenti posti ai punti nn. 4 e 5 dell'o.d.g. ed attinenti alla materia dei tributi, si è collegata telematicamente il Consigliere Manconi ed i presenti risultano perciò n.10)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta di delibera di cui all'oggetto e preso atto dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 c.1 e l'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Premesso che

- il comma 1 dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 prevede che i Comuni con proprio regolamento possano disciplinare le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;
- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) che all'art. 1 detta disposizioni in materia di tributi locali e potestà regolamentare;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- L'art. 1 comma 639 della Legge n° 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) ha istituito, a decorrere dal 01/01/2014, l'imposta unica comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e fruizione di servizi comunali;
- l'art. 1, comma 738 della Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) abolisce l'imposta unica comunale (IUC) così come disciplinata dalla sopra citata Legge n. 147/2013 abrogando la TASI e ridisciplinando l'IMU mantenendo invece invariata la disciplina relativa al prelievo sui rifiuti (TARI);

Considerato che il D.L n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto-Sostegni) ha disposto che, limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.388, *"i comuni*

approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021”;

Viste:

- la delibera di Consiglio Comunale n° 26 del 31/07/2020 con la quale venivano approvate modifiche al regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione della tassa sui rifiuti TARI approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 50 del 30/09/2014;
- La propria delibera n° 41 del 05/11/2020 con la quale è stato deciso il passaggio da Tari a Tari puntuale per tutto il territorio comunale

Richiamata la Legge Regionale n. 16/2015 "Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della promozione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla Legge Regionale 19 agosto 1996 n. 31”

Rilevato che dal 1° luglio 2021 verrà attivato nel Comune di Traversetolo il sistema di misurazione puntuale, in base al quale :

- la parte variabile della tariffa, oltre che in base al numero dei componenti per le utenze domestiche, sarà parzialmente calcolata sulla base del numero di vuotature del contenitore dedicato ai rifiuti indifferenziati;
- i parametri relativi al calcolo della quota variabile della tariffa saranno definiti annualmente e contestualmente alla delibera di approvazione delle tariffe e dovranno riguardare la riduzione percentuale della quota variabile a fronte della misurazione puntuale;

Vista la delibera di ARERA del 31 ottobre 2019 *“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2022”*, e successive modificazioni/integrazioni, con la quale è stato introdotto il nuovo “metodo tariffario” per il servizio integrato dei rifiuti (MTR);

Considerato che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull’economia circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) sotto vari profili.

In particolare il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n.116, attuativo della direttiva comunitaria n.851/2018, riforma l’art.198 TUA (art.1, co.24 del D.lgs.116/2020), oltre sopprimere ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani, e interviene:

- sulla definizione dei rifiuti di cui all’art.183 del D.lgs.152/2006;
- sulla classificazione dei rifiuti di cui all’art. 184 del D.lgs.152/2006;
- sulla possibilità di fuoriuscita dal servizio pubblico per le utenze non domestiche, di cui all’art. 198 del D.Lgs 152/2006;

Preso atto che il decreto legislativo 3/09/2020 n.116 è entrato in vigore il 26/09/2020; tuttavia, ai sensi dell'art.6, comma 5, del medesimo decreto è disposto che “al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021”.

Considerato necessario e indispensabile aggiornare il vigente regolamento TARI in base alle modifiche introdotte al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152(TUA) dal D.Lgs n.116/2020 richiamate e in base al passaggio a decorrere dal 01/07/2021 alla Tari Puntuale ;

Richiamato il D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 il quale:

- interviene sulla disciplina della pubblicità e dell'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria, introducendo nel corpo dell'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, alcune regole che si affiancano a quelle di carattere speciale già vigenti per gli atti relativi a determinati tributi;
- prevede, attraverso l'introduzione del comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito con Legge 214/2011, che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, le delibere concernenti la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul Portale del Federalismo a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce;
- stabilisce che i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI, la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente, fatto salvo il successivo conguaglio;
- stabilisce che i versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre.

Vista la bozza del regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) predisposta dal servizio tributi allegata alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere del collegio dei revisori ai sensi dell'art. 239 del T.U.E.L.;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile sulla proposta di delibera in esame, rilasciati rispettivamente dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile di

Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U. Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - (D.LGS 267/2000);

Udita la relazione dell'Assessore ai Tributi Dott. Lanzi, svolta in forma congiunta con gli argomenti posti ai punti nn. 4 e 5 dell'o.d.g. ed udite le richieste di chiarimenti poste dal consigliere Pedretti G.D. come risulta dal file di registrazione della seduta pubblicato sul sito Internet istituzionale;

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese dai n. 10 presenti e votanti;

D E L I B E R A

- 1) Di approvare le modifiche al vigente regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione della Tassa sui rifiuti (Tari) di cui all'allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);
- 2) Di approvare di conseguenza il testo aggiornato del regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) come da allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (**Allegato B**);
- 3) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01.01.2021;
- 4) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.
- 5) Di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati espressi ai sensi dell'art.49, c.1 e art. 147-bis, comma 1, del D.Legs. 267/2000 i seguenti pareri:
 - Del Responsabile del servizio Dott.ssa Franca Pavarani in ordine alla regolarità tecnica: favorevole;
 - Del Responsabile del servizio finanziario Dott.ssa Franca Pavarani in ordine alla regolarità contabile: favorevole;

Contestualmente, attesa l'urgenza di provvedere in considerazione del fatto che il presente atto esplica comunque effetti dal 1° gennaio 2021;

Visto l'art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

IL CONSIGLIO COMUNALE

D I C H I A R A

ai sensi dell'art.134, comma 4 del Testo unico, mediante distinta e separata votazione, con voti favorevoli e unanimi, espressi in forma palese dai n. 10 presenti e votanti, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi art.20 D.Legs. n.82/2005.

IL PRESIDENTE

Cristiano Friggeri

Il Segretario Comunale

dott. Adolfo Giuseppe Dino